



COMUNE DI VALSOLDA

Provincia di Como

C.A.P. 22010 - Via Bellotti n° 21 - Tel. 0344 68121 Fax n° 0344 68834

Sito internet www.comune.valsolda.co.it

email: polizia.locale@comune.valsolda.co.it PEC : comune.valsolda@halleycert.it

C.F. /P.I. 00598360139

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEI PERMESSI IN DEROGA ALL'ESPOSIZIONE DEL DISCO ORARIO IN FRAZIONE SAN MAMETE, ALBOGASIO ED ORIA

"APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 05 DEL 05.05.2015 modificato ed integrato con delibera di C.C. 8 del 29/02/2016"

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il rilascio e l'uso dei permessi, consentendo, dietro pagamento di una quota, la sosta dei veicoli esclusi i motoveicoli, negli appositi stalli, in deroga all'esposizione del disco orario.

Il suddetto contrassegno non offre alcun diritto relativamente al posto auto.

ART. 2 – AVENTI DIRITTO

Il permesso di cui sopra è rilasciato alle categorie di soggetti, di seguito elencate, che ne facciano richiesta mediante gli stampati all'uopo predisposti:

- coloro che abbiano la residenza anagrafica all'interno delle vie ed aree di cui all'allegato A del presente regolamento in possesso di autovettura in quanto proprietari, titolari di leasing ovvero utilizzatori di autovettura messa a disposizione in via esclusiva dall'impresa presso cui prestano attività lavorativa, che non siano in possesso di box o posto auto così classificati al catasto. Nel caso affermativo potranno essere rilasciati permessi per il numero di auto di proprietà eccedenti i box o posto auto. Tali permessi avranno durata quinquennale.
- coloro che, pur non essendo anagraficamente residenti, abbiano diritto ad occupare una unità immobiliare ubicata nelle vie ed aree di cui all'allegato A in forza di un titolo valido (proprietà o altro diritto reale, locazione, comodato ecc.) in quanto proprietari, titolari di leasing ovvero utilizzatori di autovettura messa a disposizione in via esclusiva dall'impresa presso cui prestano attività lavorativa, a patto che non siano in possesso di box o posto auto così classificati al catasto . In caso contrario potrà essere rilasciato il permesso in numero non superiore a uno per unità immobiliare. Tali permessi, di validità biennale, e comunque tale da non eccedere la scadenza del contratto di locazione o quant altro, potranno riportare un massimo di tre numeri di targa intestati all'avente diritto o ad un suo parente entro il secondo grado. Il loro utilizzo è limitato ad una sola autovettura per volta.
- coloro che risultino titolari, dipendenti di attività commerciali ubicate nelle vie ed aree di cui all'allegato A in quanto proprietari titolari di leasing ovvero utilizzatori di autovettura messa a disposizione in via esclusiva dall'impresa presso cui prestano attività lavorativa, che non siano in possesso di box o posto auto risultante così al catasto. In caso contrario potrà essere rilasciato il permesso in numero non superiore a uno. Tali permessi, di validità biennale e comunque tale da non eccedere la scadenza del contratto potranno riportare un massimo di tre numeri di targa intestati all'avente diritto o ad un suo parente entro il secondo grado. Il loro utilizzo è limitato ad una sola autovettura per volta.

- coloro che risultino assegnatari di un posto barca all'interno della frazione interessata in quanto proprietari titolari di leasing ovvero utilizzatori di autovettura messa a disposizione in via esclusiva dall'impresa presso cui prestano attività lavorativa, che non siano in possesso di box o posto auto così risultante al catasto e che non siano già titolari di un altro permesso per la medesima frazione. In caso contrario potrà essere rilasciato il permesso in numero non superiore a uno. Tali permessi, di validità biennale e comunque tale da non eccedere la scadenza del contratto potranno riportare un massimo di tre numeri di targa intestati all'avente diritto o ad un suo parente entro il secondo grado. Il loro utilizzo è limitato ad una sola autovettura per volta.
- coloro che esercitano attività alberghiera, ubicata all'interno della frazione interessata, avranno diritto di disporre di un numero limitato di contrassegni in rapporto al numero delle camere disponibili (1 permesso ogni 5 camere) e comunque in numero non superiore a 6 permessi all'anno quale deroga per gli ospiti di parcheggiare le proprie autovetture in deroga alle limitazioni orarie. Su detti contrassegni non verrà riportato il numero di targa bensì la sola denominazione della struttura ed il numero progressivo del contrassegno opportunamente vidimato e registrato dall'Ufficio Comunale.

ART. 3 – MODALITA' DI RILASCIO

I richiedenti, mediante autocertificazione, dovranno compilare e presentare l'apposito modulo predisposto da cui dovranno risultare i seguenti stati:

- Cognome, nome, dati anagrafici, residenza, domicilio abitativo;
- Di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2;
- Numero di targa dell'autoveicolo (allegare fotocopia, in carta semplice del/i relativo/i libretto/i di circolazione); per gli utilizzatori di veicoli a nolo, messi a disposizione dell'impresa, allegare inoltre la dichiarazione di quest'ultima attestante l'utilizzo in via esclusiva di un proprio mezzo con identificazione della targa;
- Fotocopia della patente di guida del richiedente;
- Autocertificazione in cui si dichiara di non possedere a qualsiasi altro titolo un box o un posto auto o nel caso se ne possenga indicarne il n°;

Il residente possessore a qualsiasi titolo di box o posto auto per richiedere permessi di sosta per altre auto di proprietà eccedenti i posti auto posseduti, dovrà autocertificare tale stato; il permesso sarà rilasciato alle auto eccedenti i posti posseduti.

- Per i soli titolari di posti barca è richiesta anche la copia del versamento del canone annuale da cui risulti porto e numero di posto barca;

L'Ufficio di Polizia Locale potrà comunque richiedere integrazioni di documentazione per effettuare eventuali verifiche dei requisiti del richiedente.

Non verranno rilasciati permessi deroga all'esposizione del disco orario a tutti coloro che abbiano delle sanzioni amministrative pendenti se prima non provvederanno ad obblare le medesime.

Il permesso verrà rilasciato entro 10 giorni lavorativi successivi a quello della richiesta. In casi particolari, situazioni/complessità per istruzione e completamento della pratica è fatta salva la tempistica di 30 giorni prevista dalla L. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni.

L'ufficio preposto al rilascio di tali permessi, entro 30 giorni dalla loro scadenza, comunicherà all'intestatario avviso di scadenza.

ART. 4 – MODALITA' DI UTILIZZO

Al richiedente, dopo il versamento dell'importo dovuto, verrà rilasciato un permesso. Tale permesso non riproducibile, riportante gli estremi del/i veicolo/i, il numero progressivo e la data di scadenza, deve essere obbligatoriamente esposto, in originale, in modo chiaramente visibile e leggibile nella parte anteriore del veicolo per il quale è stato rilasciato pena l'applicazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento. Essi dovranno essere utilizzati rispettando rigorosamente le prescrizioni riportate sul retro del documento.

L'esposizione di una copia del permesso di sosta originale equivale a mancata esposizione del permesso e pertanto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 8 fatta salva l'applicazione della norma penale per falsità in atti.

Nel caso in cui un residente abbia la necessità di utilizzare un'auto sostitutiva:

- sarà rilasciato un permesso provvisorio della durata di 30 giorni se il veicolo è intestato ad un'autofficina o carrozzeria con l'obbligo di riconsegnare allo sportello di Polizia Locale il proprio permesso;
- sarà rilasciato, dietro comprovata esigenza, un permesso provvisorio della durata di 15 giorni se il veicolo è intestato ad una terza persona con l'obbligo di riconsegnare allo sportello di Polizia Locale il proprio permesso.

ART. 5 – VALIDITA' E COSTI

I permessi di sosta hanno durata variabile compresa tra uno e cinque anni e più precisamente:

- quinquennale a partire dalla data del rilascio per i residenti con possibilità di rinnovo;
- biennale a partire dalla data del rilascio per tutte le altre categorie di aventi diritto, con possibilità di rinnovo.

La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, determinerà le tariffe da corrispondere, in via anticipata, per il rilascio ovvero per il rinnovo/duplicato del permesso. Le somme dovranno essere versate, all'atto della presentazione delle domande, esclusivamente presso l'Ufficio di Polizia Locale.

E' fatto obbligo di comunicare i casi di smarrimento o sottrazione del permesso.

In tali evenienze, dovrà essere data comunicazione scritta di smarrimento o furto all'Ufficio di Polizia Locale che procederà al rilascio del relativo duplicato.

ART. 6 - OBBLIGHI

Durante il periodo di validità del permesso, è fatto d'obbligo al titolare di comunicare in forma scritta all'Ufficio di Polizia Locale ogni modifica a quanto dichiarato con l'autocertificazione, ovvero l'eventuale sostituzione di uno dei veicoli oggetto del permesso, ai fini della rettifica o sostituzione del permesso stesso.

Il permesso di cui al precedente art. 4 è dichiarato decaduto, con obbligo di restituzione all'Ufficio Polizia Locale, qualora il titolare:

- a) perda il possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all'art.2;
- b) ometta di comunicare, in forma scritta all'Ufficio di Polizia Locale, eventuali modifiche dei requisiti di cui sopra entro e non oltre 10 giorni dalle avvenute modifiche;
- c) nell'autocertificazione di cui all'art. 3 effettui dichiarazioni non veritiere. In tal caso la decadenza costituisce sanzione accessoria alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare verifiche a campione, relative alla veridicità delle dichiarazioni dei dati dichiarati nelle autocertificazioni.

ART. 7 – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Fatte salve le sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 con pagamento in misura ridotta pari a euro 50.

ALLEGATO "A"

FRAZIONE DI SAN MAMETE

- Via Ceresio dal civico n. 3 fino al civico 21;
- Via Verdi;
- Piazza Roma;
- Via Bellotti;
- Via Prepositurale;
- Via al Mulino;
- Via Trebisonda;
- Via dei Portici;
- Via dei Sagrestani.

FRAZIONE DI ALBOGASIO

- Via Statale dal civico 121 al civico 164;
- Via della Valle dei morti;
- Via Mandrogno;
- Via Renaldi;
- Piazza Calderoni;
- Via alla Chiesa;
- Via Mauro Quadrio;
- Via dei Fiori;
- Via al Ronco;
- Via degli Orti;
- Via degli Arnoldi;
- Via Affiatati;
- Via dei Ceroni

FRAZIONE DI ORIA

- Via Statale dal civico 143 al civico 153
- Via Fogazzaro;
- Piazza Danioni;
- Via Nisciolee;
- Via della Valle;
- Via Antonio Roi;
- Via S. Sebastiano;
- Via Bonvesino de Ripa;
- Via Solferino;
- Via Petrarca;
- Via Caravello;
- Via per Castello dal civico 1 fino al civico 2;
- Via per Origa;

